

Ricettazione – elemento soggettivo – dolo

In tema di ricettazione la prova del dolo è eccezionalmente diretta, quando invece normalmente si deduce da elementi indiziari e valutazioni logiche connesse al comportamento dell'imputato. In particolare, tale prova si desume agevolmente nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia in possesso di una cosa di provenienza delittuosa e non fornisca alcuna giustificazione attendibile in merito al possesso o ne fornisca una inverosimile sulla base dei canoni di comune esperienza. In tal caso infatti deve ritenersi assolto l'onere dell'accusa di dimostrare la sussistenza del reato e legittimamente il giudice può trarne il suo convincimento dell'esistenza del dolo (Cass. pen., sez. II, 19.9.2000 n. 9861). Nel reato di ricettazione inoltre è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo anche il dolo eventuale, sussistente in caso di consapevolezza, anche non assoluta, di acquistare cose di provenienza illecita, a nulla rilevando che nella psiche dell'agente si sia affacciato il dubbio circa la provenienza delittuosa del bene.

N. 997/12 Reg. Gen.

N. 2178/09 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità _____

N. 898/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 18/6/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Pierangelo Corbellino, del Foro di Novara, di ufficio, per gli imputati, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1)XXX, - libero -

CONTUMACE

2)YYY, - libero -

CONTUMACE

3)ZZZ - libero -

CONTUMACE

IMPUTATI

del delitto p. e p. dall'art. 110 e 648 c.p., art. 99 c. 4° c.p., perché, in concorso tra loro, fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistavano o comunque ricevevano da persona rimasta ignota, conoscendone la provenienza criminosa, l'autovettura BMW Berlina targata AL62***, denunciata quale provento del reato di furto da F.P. in data 3.5.2008. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale a carico di ZZZ; commesso in luogo sconosciuto, competenza determinata ex art. 9, c.3° c.p.p. – in epoca anteriore e prossima al 5.5.2008.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

condanna, ciascuno, alla pena di anni tre mesi due di reclusione e €. 1.800 di multa.

L'Avv. P. Corbellino per gli imputati: assoluzione ex art. 530 co. 2°, c.p.p..

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX, YYY e ZZZ erano, dal PM, tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui alla rubrica.

Sulla dichiarata contumacia degli imputati si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali richiesta dal PM, sono stati escussi - quali testimoni – C., F.P. e F.A., nonché sull'accordo delle parti, è stata acquisita la relazione di identificazione dattiloscopica redatta dalla Polizia Scientifica di Torino datata 5.3.2009.

Indi, indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, c.p.p., il P.M. e il difensore degli imputati hanno svolto la discussione finale rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, è possibile pervenire alla declaratoria di colpevolezza del solo YYY, mentre XXX e ZZZ vanno mandati assolti per non aver commesso il fatto.

Invero, l'Isp. P.S. C. – in servizio c/o la Polizia Scientifica di Torino – ha dichiarato che nella notte del 5.5.2008, su richiesta della Polstrada si recava sullo svincolo autostradale di San Pietro a Mosezzo ove un'autovettura che circolava contromano era stata intercettata da una pattuglia automontata della Polizia, di talché le due persone che erano a bordo avevano abbandonato il veicolo dandosi alla fuga.

L'autovettura in questione, modello BMW serie 5 tg. AL62***, veniva sottoposta ai rilievi tecnici del caso (cfr., verbale di sequestro), per cui gli operanti esaltavano diverse impronte papillari sulla carrozzeria del mezzo e su una bottiglia di coca cola che si trovava nella parte posteriore dell'abitacolo (cfr., amplius, fascicoli del 13.5.2008 e 8.9.2008).

In particolare, dalle analisi comparative successivamente eseguite si accertava, sulla base della corrispondenza di oltre 16 punti caratteristici uguali per forma e posizione, quanto segue (cfr., relazione del 5.3.2009):

- il frammento di impronta papillare digitale impresso sulla bottiglia di coca cola apparteneva a XXX;
- i due frammenti di impronta papillare digitale e quello palmare sulla portiera anteriore sinistra, parte esterna, battente della cornice del finestrino, appartenevano YYY;
- il frammento di impronta papillare digitale posto sulla portiera posteriore parte esterna, nell'angolo sx del finestrino, alla base del finestrino, apparteneva a YYY;
- i quattro frammenti di impronte papillari simultanei posti sulla portiera posteriore sx, parte esterna, settore centrale, appartenevano a ZZZ.

F.P. ha dichiarato che, agli inizi di maggio 2008, dopo averla portata a lavare, parcheggiava la sopraindicata autovettura BMW serie 5 di sua proprietà sulla pubblica via, regolarmente chiusa a chiave, vicino alla propria abitazione sita in Villafalletto, via Cuneo n. 12/E.

Il giorno successivo egli constatava che la macchina era stata rubata per cui sporgeva denuncia ai CC (cfr., verbale di denuncia del 3.5.2008).

Dopo due giorni gli veniva comunicato dalla Polizia il ritrovamento dell'autovettura dalla quale risultava mancante – oltre alla ruota di scorta - un macchina fotografica che aveva lasciato a bordo.

In data 24.5.2008 la suddetta autovettura veniva restituita all'avente diritto il quale evidenziava che a bordo vi erano diverse cose a lui non appartenenti, quali tre grosse taniche, alcuni tubi di gomma, due carica batteria e una pila elettrica (cfr., verbale di restituzione).

L'Ag. P.S. F.A. ha riferito che il 5.5.2008, nel corso di un normale servizio di pattuglia sull'A/4 in direzione Torino, notava l'autovettura BMW tg. AL62*** per cui, verificato che tale macchina risultava essere provento di furto, accesi i lampeggianti e intimato l'ALT, il conducente accelerava dandosi alla fuga.

Giunti all'area di servizio di Novara, dopo aver accennato a fermarsi, la macchina inseguita ripartiva velocemente per sfuggire alla pattuglia, fino poi ad uscire dal casello di Novara Est, ove nuovamente imboccava contromano l'autostrada, immettendosi sulla carreggiata per Milano con direzione Torino.

Divenuto più pericoloso l'inseguimento, la pattuglia procedeva a velocità moderata.

Ad un certo punto, la macchina inseguita si è fermata, per cui le due persone che erano a bordo scendevano da essa e si davano alla fuga a piedi, a nulla valendo i colpi di arma da fuoco esplosi a scopo intimidatorio dagli operanti.

Successivamente, interveniva la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, può ritenersi dimostrata esclusivamente la responsabilità di YYY in ordine ai fatti contestati.

Anzi tutto, può dirsi pacificamente provato che, nel corso di un normale servizio perlustravo una pattuglia della Polstrada intercettava l'autovettura BMW serie 5 tg. AL62***, compendio di furto ai danni di F.P., con a bordo due persone che subito si davano alla fuga a logica dimostrazione della consapevolezza della loro condotta illecita e della origine illecita del veicolo su cui viaggiavano.

Il ritrovamento a bordo della macchina di tre grosse taniche, di tubi di gomma e di una pila elettrica – non appartenenti al proprietario del mezzo - fa presumere che tali soggetti fossero diretti a rubare carburante servendosi del mezzo di provenienza furtiva.

Peraltro, la sottrazione dal veicolo rubato della ruota di scorta e della macchina fotografica rafforza la convinzione che non fossero i soggetti a bordo gli autori del furto consumato nei giorni precedenti nella zona di Cuneo, ma che costoro avessero acquistato o ricevuto la macchina per eseguire altre attività illecite servendosi di un mezzo che non riconducesse alla loro identità.

Orbene, quanto al coinvolgimento degli imputati nella vicenda di causa occorre premettere che ai fini probatori le impronte palmari e digitali sono dotate di propria individualità, sono immutabili nel tempo e permettono rapporti di identità assolutamente significativi.

Secondo la nota e più rigorosa teoria del medico Victor Balthazard sulla base di 16 punti caratteristici la probabilità di avere le stesse combinazioni di “minuzie” su persone diverse è pressoché nulla, siccome pari a 1 ogni 4.294.967.296, mentre la corrispondenza di 17 punti caratteristici si potrebbe verificare, addirittura, soltanto una volta su un numero di ben 17.179.869.134 di impronte dello stesso tipo (ci sono, però, teorie molto più elastiche che teorizzano la sufficienza, ai fini di un giudizio tecnico di identità, anche solo di 8/10 corrispondenze in contrassegni, specie se in frammento di breve estensione e su impronta nitida).

Dacché, tenendo conto dell'intera popolazione mondiale, la prova di identità è praticamente certa. Conformemente alla cennata teoria di Balthazard, costituisce consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale in tema di valutazione tecnica della prova che le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità senza bisogno di ulteriori elementi sussidiari di conferma, anche se riflettano l'impronta di un solo dito, purché evidenzino la sussistenza di almeno sedici punti caratteristici, uguali per forma e per posizione (cfr., Cass. pen. sez. V, 1.4.2010 n. 12792; Cass. pen., 2.2.1989, Pastore; Cass. pen., sez. II, 8.7.1989, Priore ed altro; Cass. pen., sez. II, 8.5.1986, Faraone; Cass. pen., sez. II, 25.9.1985, Pagano).

Sicché, la verifica dattiloscopia che presenti tali caratteristiche fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si trovava sul luogo in cui è stato commesso il reato, di guisa che, in mancanza di giustificazioni su questa presenza, può essere utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.

Nel caso di specie, essendo stato accettato che tutti i frammenti digitali o palmari presentano una corrispondenza di oltre 16 punti caratteristici, per forma e posizione, nel confronto con le impronte degli imputati, non può revocarsi in dubbio che essi si riferiscano alle impronte da loro rispettivamente lasciate sulla macchina risultata rubata.

Ciò detto occorre poi esaminare, sotto il profilo logico, quale valenza possano avere tali pregnanti indizi.

Avuto riguardo alla collocazione delle uniche impronte riconducibili a XXX e ZZZ, in mancanza di qualsiasi altro elemento di prova, logica e rappresentativa, ritiene il Giudice che non si possa affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che tali imputati fossero senz'altro coinvolti nella ricettazione della macchina.

Infatti, quanto a XXX emerge un solo frammento sulla bottiglia di coca cola ritrovata nella parte posteriore della macchina.

Nulla esclude che tale imputato, del tutto occasionalmente, possa aver solo preso posto come passeggero in macchina ove consumava la bibita, ovvero addirittura che possa aver manualmente consegnato a terzi tale bottiglia, così lasciando una propria impronta.

E' significativo evidenziare che al momento dell'intervento della Polstrada erano solo due gli uomini a bordo della macchina i quali, presumibilmente, prendevano posto sui sedili anteriori, per cui appare difficile collegare quella bottiglia di coca cola (che si trovava sul tappetino del sedile posteriori) a costoro.

Sicché, non essendo stato in alcun modo corroborato l'indizio in questione, stante l'equivocità della sua collocazione, si impone l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Ad analoghe conclusione deve pervenirsi quanto alla posizione di ZZZ.

L'impronta a lui riconducibile è stata rinvenuta sulla superficie esterna della portiera posteriore sinistra.

Al più potrebbe desumersi che l'imputato possa essere salito come passeggero nella parte posteriore del mezzo.

Ciò rende poco verosimile che fosse presente al momento dell'intervento della Polizia perché, come detto, la presenza di due soli uomini porta a credere che entrambi si trovassero sui sedili anteriori.

Ma a ben vedere neppure può escludersi che ZZZ possa solo aver toccato accidentalmente la carrozzeria esterna della macchina senza neppure salire a bordo.

Ne discende che anche in questo caso, per insufficienza e inidoneità della prova, l'imputato va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Per quanto riguarda, invece, YYY va evidenziato che costui non solo lasciava più impronte in parti differenti dell'autovettura, ma soprattutto toccava sia con le dita che con il palmo della mano la portiera anteriore sinistra della macchina, e cioè quella lato guida.

Invero, l'esaltazione di altra impronta sulla portiera posteriore sinistra esclude un tocco del tutto accidentale e occasionale della macchina, laddove segnatamente le impronte lasciate sulla portiera lato guida inducono ritenere che costui si fosse messo alla guida del mezzo.

Sicché, può dirsi provato, sul piano logico e rappresentativo, il suo diretto coinvolgimento nei fatti.

Orbene, a fronte dell'elemento oggettivo del reato, costituito dal possesso della macchina compendio di delitto di furto, alcuna giustificazione è stata mai rassegnata da YYY in guisa da escludere la consapevolezza della origine illecita del veicolo.

Del resto, in tema di ricettazione la prova del dolo eccezionalmente è diretta, traendosi invece, di norma, dalla sussistenza di elementi indiziari e da valutazioni logiche connesse al comportamento dell'imputato. In particolare, tale prova è agevole desumere nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia in possesso di una cosa di provenienza delittuosa e non fornisca alcuna attendibile giustificazione al riguardo del possesso medesimo. Se, quindi, dall'imputato non viene fornita alcuna giustificazione del possesso della *res* o se tale giustificazione è inverosimile sulla base dei canoni di comune esperienza, deve ritenersi assolto l'onere dell'accusa di dimostrare la sussistenza del reato e

legittimamente il giudice può trarne il suo convincimento dell'esistenza del dolo (Cass. pen., sez. II, 19.9.2000 n. 9861).

Peraltro, il reato di ricettazione non richiede, per la sua configurazione, la conoscenza precisa e completa del delitto presupposto, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo anche il dolo eventuale, sussistente in caso di consapevolezza, anche non assoluta, da parte dell'agente di acquistare cose di provenienza illecita, a nulla rilevando che nella psiche di costui si sia affacciato il dubbio circa la provenienza delittuosa del bene.

Nel caso di specie, mai l'imputato ha ritenuto di fornire benché minima spiegazione in ordine alla provenienza della macchina, e cioè da chi, in quali circostanze e per quale causale lo ebbe a ricevere.

Sicché, deve ritenersi che l'imputato fosse consapevole della origine illecita dell'autovettura che comunque acquistava o riceveva al fine di trarne un chiaro profitto personale, in ragione della natura e funzione strumentale del bene, tanto che se ne serviva per consumare presumibilmente altre attività illecite.

Perfezionatosi il reato, stante l'incensuratezza e per adeguare la pena ai fatti possono concedersi le attenuanti generiche.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di YYY in ordine al reato ascrittogli, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e €. 800 di multa, cui si perviene dalla pena base di anni due di reclusione e €. 1.200 di multa ridotta per le attenuanti generiche alla pena finale inflitta.

Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia e conservazione dell'autovettura in sequestro, già restituita all'avente diritto.

Ricorrendo i presupposti di legge, ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce dei tratti peculiari soggettivi ed oggettivi della vicenda, che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Infine, quanto ancora in sequestro va confiscato e distrutto.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis, 163 e ss., c.p.;

dichiara *YYY* colpevole del reato ascrittogli, e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione e €. 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia e conservazione del veicolo in sequestro.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p.;

assolve *XXX* e *ZZZ* dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 240 c.p.;

ordina la confisca e distruzione delle taniche, pila elettrica, due carica batteria e chiave di avviamento in sequestro.

Novara, lì 18.6.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone